

STATUTO

Associazione Steineriana Rudolf Grosse APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"Associazione Steineriana Rudolf Grosse APS"**, di seguito anche "associazione". L'eventuale regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed attività dell'Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pianoro (BO). L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione ha durata illimitata.
4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. Sempre in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore l'associazione ha inoltre l'obbligo di indicare gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale come di seguito individuate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
4. L'Associazione, ispirandosi agli impulsi pedagogici, artistici e scientifici di Rudolf Steiner, opera per la formazione integrale dell'essere umano, per la crescita culturale e per la promozione di una società armoniosa, inclusiva e rispettosa della dignità dell'uomo e dell'ambiente. Promuove lo sviluppo della persona, il diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione, nonché la valorizzazione delle attitudini e delle capacità individuali,

contribuendo alla diffusione del movimento pedagogico Steiner/Waldorf e al rinnovamento dell'educazione e della comunità umana. A favore dei minori realizza attività e contesti culturali che favoriscano abilità cognitive e meta-cognitive, competenza sociale, autonomia, autostima e benessere psico-fisico, nel rispetto delle diverse fasi evolutive. Rivolge inoltre a genitori, educatori e cittadini attività formative, culturali, artistiche e conviviali volte a stimolare la crescita personale, favorire relazioni costruttive e contrastare situazioni di isolamento o disagio sociale. L'Associazione crea occasioni di incontro, confronto e collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni, esperti e operatori qualificati che ne condividano gli scopi, promuovendo solidarietà sociale, partecipazione e pacifica convivenza tra culture. A sostegno dei minori soggetti all'obbligo d'istruzione, propone percorsi dedicati all'istruzione parentale e affiancamento ai genitori, offrendo sostegno didattico, pedagogico e metodologico. L'Associazione si fonda su principi di democraticità, solidarietà, pari opportunità e rispetto dei diritti inviolabili della persona ed è indipendente da qualsiasi orientamento politico-partitico, religioso o ideologico. Promuove nella società la consapevolezza e la sensibilità verso esseri umani, animali e natura, incoraggiando fiducia in sé, discernimento, equilibrio, creatività e sviluppo sostenibile.

5. Per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione svolge, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

a) Attività educative, artistiche e ricreative per minori

- attività educative e ludiche;
- gruppi gioco;
- supporto didattico a minori in istruzione parentale;
- doposcuola e attività pomeridiane;
- centri estivi e servizi educativi temporanei;
- laboratori artistici, artigianali e manuali;
- escursioni naturalistiche, attività all'aperto, fattorie didattiche;
- esperienze di relazione con il mondo animale e vegetale.

b) Formazione

- formazione iniziale e continua di educatori in ambito pedagogico e artistico;
- formazione professionale dei soci e dei soggetti coinvolti nelle attività associative;
- supporto a genitori, educatori e cittadini interessati attraverso percorsi formativi, culturali e conviviali volti alla crescita personale e al benessere relazionale;

c) Attività culturali, artistiche e sociali rivolte agli adulti

- corsi e laboratori culturali, artistici, artigianali, agricoli e ricreativi;
- percorsi di crescita personale, autoeducazione, consapevolezza psico-corporea e benessere psico-fisico;
- valorizzazione del ruolo degli anziani e del loro contributo alla vita educativa e comunitaria;
- attività di carattere sociale, occasioni conviviali, scambio di esperienze, iniziative mutualistiche e solidali;
- spettacoli teatrali, mostre, mercatini, escursioni e viaggi culturali;
- attività e approfondimenti dedicati alla pluralità culturale del territorio.

d) Sostegno alla maternità, alla genitorialità e alla vita familiare

- iniziative di accompagnamento alla maternità e al periodo pre-natale e post-natale;
- reti di mutuo aiuto tra famiglie;
- percorsi di sostegno al ruolo genitoriale sia in ambito pedagogico sia didattico.

e) Educazione alimentare e stili di vita

- iniziative di educazione alimentare orientate a un'alimentazione equilibrata, biologica e biodinamica;
- sensibilizzazione al rispetto dell'ecosistema e della stagionalità.

f) Divulgazione culturale

- incontri, dibattiti, conferenze, seminari su tematiche educative, sociali, pedagogiche, mediche e spirituali;

- corsi, spettacoli, presentazioni di libri e altre attività culturali;
- produzione e diffusione di materiali informativi, formativi e didattici, anche attraverso strumenti digitali, stampa e audiovisivi;
- attività rivolte anche alle istituzioni scolastiche e alle associazioni esterne.

g) Supporto all'istruzione parentale

- servizi, attività e percorsi pedagogici dedicati alle famiglie che praticano l'istruzione parentale;
- sostegno didattico, metodologico e formativo ai genitori ed ai minori soggetti ad obbligo di istruzione.

h) Formazione extrascolastica e permanente

- corsi formali, non formali e informali;
- iniziative volte alla valorizzazione delle risorse individuali, alla promozione del benessere e alla costruzione di sani stili di vita;
- percorsi dedicati alla diffusione della pedagogia e antropologia Steiner/Waldorf.

6. Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito, immobili, strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
7. Nell'ambito delle proprie attività l'associazione potrà collaborare con associazioni e istituzioni che svolgono attività inerenti alle suddette, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre attuare qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.
8. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
9. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

(Ammissione degli associati)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o delle persone con limitata capacità giuridica.
7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
3. Gli associati minori non possono ricoprire cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per:
 - morte della persona o estinzione dell'ente;
 - recesso;
 - morosità di oltre tre mesi nel versamento della quota associativa;
 - inadempienze gravi degli accordi sottoscritti nei regolamenti interni;

- esclusione.

2. L'esclusione dell'associato è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi ovvero qualora arrecasse danni materiali o morali di rilevante entità all'Associazione attraverso comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o alle norme di legge.
3. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
4. Il socio può recedere, in qualunque tempo, dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'annotazione del recesso nel Libro degli Associati. Tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando i doveri dell'associato di assolvere agli impegni economici e di riservatezza sottoscritti con l'Associazione.
5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati.

ART. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
 - e) Revisore legale, se obbligatorio per legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisione legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e in regola con le quote annuali associative.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso

di validità, sino a un massimo di 1 (uno) associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza all'associato mediante uno o più dei seguenti mezzi: posta elettronica, PEC, telegramma e contestuale affissione nella bacheca presso la sede sociale e, se diversa, nel luogo di svolgimento delle attività sociali.
4. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
5. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi di elezione o revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. I verbali sono trascritti sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'associazione a cura del Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati a seguito di ricorso dell'escluso avverso delibera del Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) approva l'eventuale regolamento interno redatto e proposto dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea

straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattrore dalla prima, con almeno un quarto degli associati, in proprio o per delega.

12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli associati che partecipano e votano possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nel rispetto del principio di buona fede e di parità di trattamento; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e nove, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea. Dentro il Consiglio Direttivo devono sempre essere nominati il Vice- Presidente, il Tesoriere e il Segretario (tali ultime due funzioni possono essere attribuite anche al medesimo soggetto).
3. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione la cui competenza non sia per legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
 - c) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - f) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - i) la predisposizione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;
 - j) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

- 
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
 7. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadono dalla carica.
 8. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co, 6, art, 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 9. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 11. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
 12. Nei casi di decesso, dimissioni, perdita della qualità di associato, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
 13. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni. In questa ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure in subordine il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione
 14. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

ART. 9

(Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
 4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
 5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
 7. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Ente; ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; può operare sui conti correnti bancari e/o a firmare i mandati di pagamento in sostituzione del Presidente.
 8. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, assicura le esecuzioni delle deliberazioni e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, iscritto nel relativo registro.
2. L'Organo di controllo al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale

dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale. Il revisore legale dei conti resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

ART. 12

(Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di sei mesi. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

(Bilancio sociale)

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di sei mesi.

ART. 15

(Libri sociali)

1. Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.lgs. 117/2017 l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- 
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto, previa domanda scritta, di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 16

(Volontari)

- 
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
 2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
 4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 D.lgs. 117/2017.

ART. 17

(Lavoratori)

- 
1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
 2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 117/2017 il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 
1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati.

ART. 19

(Clausola Compromissoria)

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un mediatore amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il mediatore sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina del mediatore provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Superna
Giuseppe
Laureti
Roberto
Roberto
Roberto
Chir

Domenico
Emanuele
Salvatore
Filippo
Roberto
Roberto